



Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Ponte Tresa, 6 febbraio 2023

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del 21 dicembre 2021 e le modifiche del 19.12.2022;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER).

con risoluzione municipale n. 129/2023 del 6 febbraio 2023, stabilisce:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivo

¹La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale di Tresa volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Credito disponibile

¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, l'importo disponibile è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato, vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

²Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 – Ambiti incentivati

¹Previo la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Impianti solari termici;



- f) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza;
- g) Trasporto pubblico (privati);
- h) Biciclette elettriche e ciclomotori elettrici;
- i) Benzina alchilata.

Capitolo II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 – Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.tresa.ch.

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

⁴Gli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici nel territorio giurisdizionale di Tresa si riferiscono, in modo particolare, alle case primarie per un incentivo come indicato nella presente ordinanza mentre per le case secondarie si calcolerà la metà (50%) dell'incentivo indicato. Inoltre, gli incentivi indicati nella presente ordinanza verranno concessi unicamente su lavori eseguiti da ditte svizzere.

⁵Gli incentivi comunali, in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (in seguito Decreto esecutivo del 7 luglio 2021) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014.

Art. 5 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo **massimo di fr. 1'500.--**.



Art. 6 – Nuovi edifici ad elevato standard energetico

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 9 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo **massimo di fr. 1'000.--**.

Art. 7 – Conversione d'impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas)

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 15 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che convertono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (oli combustibili o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli allacciamenti al teleriscaldamento.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo **massimo pari a fr. 1'000.-- per impianto**.

Art. 8 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014. Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

³L'importo concesso ammonta al **30%** del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un **massimo di fr. 1'500.-- per impianto**.

Art. 9 – Installazione impianti solari termici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 12 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e **al più tardi entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.



³L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un **importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto**

Art. 10 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 18 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch) per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate **al più tardi entro sei mesi** dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

³L'importo concesso per l'allestimento di un'etichetta CECE ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

⁴L'importo concesso per l'allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus o un'analisi sulla base del mansionario UFE ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

⁵L'importo concesso per l'ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

⁶L'importo concesso per una consulenza "Bussola energia" ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

⁷L'importo concesso per una consulenza "Calore rinnovabile" ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

⁸L'importo concesso per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie ammonta al **30%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un **importo massimo di fr. 500.--**.

Capitolo III

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 11 - Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere **inoltrate a conclusione** avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.tresa.ch.

²Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 12 – Trasporto pubblico (privati)

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate **durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso**.

²L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".



³Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1.a classe, l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2.a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.

⁴Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

⁵L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento metà prezzo, abbonamento Binario 7 (o equivalente), abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- NON sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁶L'importo concesso ammonta al:

- **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino a 25 anni compiuti, produrre l'attestato di frequenza di una scuola riconosciuta, ritenuto **un importo massimo di fr. 500.-- per anno civile per richiedente;**
- **30%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per persone in età AVS, ritenuto **un importo massimo di fr. 500.-- per anno civile per richiedente;**
- **30%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto **un importo massimo di fr. 500.-- per anno civile per richiedente;**
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, **ritenuto un importo massimo di fr. 100.- per anno civile per richiedente.**

Art. 13 – Biciclette e ciclomotori/scooter elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche e i ciclomotori/scooter elettrici: i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino, deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate **entro 4 mesi dall'acquisto**. Fa stato la data della fattura d'acquisto.

⁴ L'importo concesso ammonta al

- **20%** del prezzo d'acquisto (IVA inclusa) ritenuto un massimo di **fr. 300.--/anno** per bicicletta elettrica;



- **30%** del prezzo di acquisto (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **fr. 500.--per anno** per ciclomotore/scooter.

Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. Ciclomotore o scooter) **ogni 5 anni** per le persone fisiche.

Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore/scooter elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Tresa. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il 1.anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il 1.anno e il 2.anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il 2.anno e il 3.anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Capitolo IV

Incentivi vari

Art. 14 – Benzina alchilata

¹Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi, i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta a **fr. 2.50 al litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo **massimo di 10 litri annui** per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 15 - Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 16 - Versamento degli incentivi

¹Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento dell'incentivo avviene di regola entro tre mesi dall'accertamento tramite accredito bancario o postale. È escluso il rimborso a contanti.

Art. 17 – Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquistato, il decadimento del diritto per gli anni seguenti.



Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 – Diritto di compensazione

¹ Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 19 – Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'Art. 208 LOC.

È adottata dal Municipio con RM no. 129/2023 del 6 febbraio 2023 e viene pubblicata agli albi comunali il 10 febbraio 2023 per trenta giorni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri